



## COMUNE DI BONEMERSE

- PROVINCIA DI CREMONA -

 Via Roma n° 25 – 26040 Bonemerse – C.F. e P.IVA: 00308090190

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di 1<sup>a</sup> / 2<sup>a</sup> convocazione

**ORIGINALE**

**N° 7 del 28.04.2025**

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E SCADENZE ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta, per oggi i consiglieri comunali.

La seduta si svolgerà in "forma mista", ai sensi dell'art. 5 –comma 2 del vigente "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali"; in presenza presso la sala consiliare del Comune di Bonemerse ed in modalità di videoconferenza tramite la piattaforma google Meet

All'appello risultano:

| N. | <b>Cognome e Nome</b> | Presente/Assente |
|----|-----------------------|------------------|
| 1  | FERRARINI Luca        | Presente         |
| 2  | ZIGNANI NUNZIO        | Assente          |
| 3  | GERELLI MORENO        | Presente         |
| 4  | BERETTINI FRANCESCO   | Assente          |
| 5  | GIGLIOTTI MARCELLO    | Presente         |
| 6  | MUSSA MARILINA        | Presente         |
| 7  | TOSCANI CHRISTIAN     | Presente         |
| 8  | PEA MARCO             | Presente         |
| 9  | LOSACCO Giovanni      | Presente         |
| 10 | CHIAZZARO FABIO       | Presente         |
| 11 | COSTANZO Giovanna     | Presente         |
|    | PRESENTI              | <b>9</b>         |
|    | ASSENTI:              | <b>2</b>         |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. **Matteo MALVICINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, **Luca FERRARINI**, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, componente dell'Imposta Unica Comunale (UIC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio :”chi inquina paga”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021;
- l'art. 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023: “Istituzione e di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023: “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 389/20223/R/RIF del 03/08/2023: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, quiquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che il Comune di Bonemerse ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 37 del 20 dicembre 2024.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti...”.

Considerato che:

- l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L: 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 dispone che :”a decorrere dall’anno di imposta 202, tutte le delibera regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 202, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/ città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023: “Istituzione e di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate per l’anno 2024 come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Rilevato che alla data attuale non sono state aggiornate da parte di ARERA le suddette componenti e che le stesse verranno inserite negli avvisi tari a saldo emessi nel mese di dicembre.

Atteso altresì che il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025. Tale provvedimento si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale. La misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI), e si è in attesa dei provvedimenti attuativi con le indicazioni tecniche per gestire la bollettazione. E' pertanto ipotizzabile che tale sconto venga applicato sull'ultima rata per l'anno 2025.

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

Tutto ciò premesso.

Ritenuto di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utente domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2025:

- 15 luglio 2025 - 50% calcolato come da piano finanziario 2024;
- 15 dicembre 2025 - saldo calcolato come da piano finanziario 2025.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 21/07/2023.

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno.

Visto il D. Lgs. 26/72000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI unanimi favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, resi nelle forme di legg:

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 1) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2024 e valido per il biennio 2024-2025;
- 2) Di approvare per le motivazioni in premessa per l'anno 2025 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A) alla presente proposta deliberativa che forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 5) di dare atto inoltre che nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che verranno quantificate con provvedimento ARERA relativi a:
  - componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
  - bonus sociale tari.
- 6) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2025:
  - 15 luglio 2025 - 50% calcolato come da piano finanziario 2024;

- 15 dicembre 2025 - saldo calcolato come da piano finanziario 2025, da versare mediante avvisi PagoPa;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e dell'art. 13, commi 13/bis e 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lett. e), della L. 28/12/2015 n. 208;
- 8) di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, dei dati relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione e voti unanimi favorevole, nessuno astenuto e nessuno contrario, espressi in forma palese dagli aventi diritto

#### DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Luca FERRARINI

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo MALVICINI